



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO"**

Ecc.ma Reggenza
Collegli Consiglieri

Premessa

A seguito degli impegni assunti dalla Repubblica nell'ambito dell'Accordo Monetario con l'Unione europea, San Marino è impegnata a trasporre il contenuto delle disposizioni presenti nelle Direttive, nei Regolamenti e negli altri atti emanati dall'Unione europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. AML/CFT), secondo i tempi definiti dall'Allegato a tale Accordo.

Come noto, nel giugno 2021, il Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa ha pubblicato il Rapporto di valutazione sulla conformità rispetto agli standard internazionali (Raccomandazioni GAFI) e sull'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di San Marino.

In generale, la valutazione del MONEYVAL sul quadro normativo, regolamentare ed operativo in materia AML/CFT è positiva, tuttavia il Comitato del Consiglio d'Europa ha richiesto a San Marino di adottare correttivi alla normativa primaria e secondaria da presentare alla Plenaria MONEYVAL in aprile 2024, azioni che comunque vanno adottate entro l'autunno 2023 (c.d. procedura di "follow up").

Infatti, a seguito di tale presentazione in sede MONEYVAL, la Plenaria può riconoscere gli sforzi fatti da San Marino oppure prendere atto che non sono stati fatti miglioramenti in materia AML/CFT e quindi avviare la "procedure di infrazione".

Pertanto il presente Decreto Delegato ha non solo la finalità di emendare la Legge n.92/2008 al fine di recepire le disposizioni presenti nella Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 (c.d. "V Direttiva antiriciclaggio") ma anche quello di modificare altre disposizioni, sempre riconducibili alla "sfera" AML/CFT, che sono state oggetto di valutazione da parte del Comitato MONEYVAL.

Inoltre, la revisione del "pacchetto AML/CFT" è stata l'occasione anche per un ampio e proficuo confronto con tutte le autorità competenti in materia, con gli uffici dell'amministrazione pubblica coinvolti, direttamente o indirettamente, nei processi AML/CFT e soprattutto con rappresentanti del settore privato (in particolare ABS, Ordini professionali, RIA delle banche). A seguito di tali incontri, sono stati formulati ulteriori correttivi alle norme e sono state introdotte anche nuove disposizioni con il fine ultimo sia di essere conformi rispetto agli standard internazionali ed alle disposizioni presenti nella V Direttiva antiriciclaggio ma anche di rendere più efficace il sistema di prevenzione e contrasto AML/CFT tenendo altresì in considerazione le esigenze evidenziate dal settore privato.

Si precisa tuttavia che le disposizioni qui presenti non coprono l'intero piano di interventi normativi in materia AML/CFT per San Marino.

Vi sono Raccomandazioni del GAFI dove San Marino presenta "criticità" (o meglio, bassi livello di conformità) e per le quali San Marino, come sopra indicato, deve dare riscontro al Comitato Moneyval nel contesto del processo c.d "Follow up process" . Tali argomenti riguardano:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- a) la definizione di un quadro normativo e regolamentare AML/CFT in materia di asset virtuali e di prestatori di servizi di asset virtuali (c.d. VASP), secondo quanto riportato dalla Raccomandazione 15 del GAFI;
- b) le norme che regolano la trasparenza delle persone giuridiche e le informazioni sul titolare effettivo delle stesse, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione 24 del GAFI;
- c) le norme e la regolamentazione di vigilanza dei Soggetti Designati, secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni 26 e 28 del GAFI;
- d) il quadro complessivo dell'impianto sanzionatorio in materia AML/CFT e non solo, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione 35 del GAFI.

Ad alcuni delle questioni indicate nei suddetti punti, il presente Decreto Delegato provvede a dare riscontro (in particolare, su quanto richiesto alla lettera c) ed alla lettera d)), compatibilmente con il perimetro della norma e le raccomandazioni fatte (vi sono infatti indicazioni del MONEYVAL che non possono trovare riscontro in un intervento normativo di rango primario). Mentre per le questioni indicate alle lettere a) e b), il Governo ha avviato tavoli di lavoro in materia.

Tutto quanto premesso tiene in considerazione il fatto che le Raccomandazioni del GAFI sono in continua evoluzione e che pertanto l'intento del legislatore è quello di allineare il quadro normativo sammarinese con gli standard internazionali, pur cercando di perseguire il più alto livello di efficacia nel sistema AML/CFT, avendo - al contempo - riguardo allo specifico contesto di San Marino.

Struttura del Decreto Delegato di modifiche presentato

Il Decreto Delegato è costituito dai seguenti Titoli:

- Titolo I "modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92": il Titolo in parola modifica la normativa "antiriciclaggio" di riferimento in diverse sue parti;
- Titolo II "modifiche al decreto delegato 28 novembre n.146": tale Titolo modifica il Decreto in materia di disciplina dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, in conseguenza delle modifiche apportate alla Legge n. 92/2008;
- Titolo III "modifiche alla legge 29 marzo 2019 n.57": tale Titolo modifica la legge in tema di "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" ai fini di armonizzare e completare il quadro sanzionatorio in materia;
- Titolo IV "modifiche alla legge 26 luglio 2013, n.99": tale Titolo modifica tale legge in recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che San Marino è tenuta a recepire ai sensi della Convenzione Monetaria;
- Titolo V "disposizioni finali e transitorie": il Titolo in parola introduce, tra gli altri, un meccanismo di condivisione per i Soggetti Designati (c.d. "SIA"), prevede una disposizione *ad hoc* in materia di assistenza internazionale in recepimento delle Raccomandazioni del Moneyval, definisce inoltre norme di raccordo tra le disposizioni contenute nel progetto di modifica e altre dell'ordinamento e disciplina l'entrata in vigore di talune modifiche apportate e conseguenti abrogazioni, nonché determina una data precisa a decorrere dalla quale il Decreto Delegato produce i propri effetti.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali interventi per ciascuno Titolo:





SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Titolo I "Modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92"

Il Titolo in parola modifica la normativa "antiriciclaggio" di riferimento in diverse sue parti. Tali interventi di modifica coprono oltre 90 articoli del Decreto delegato di modifica, ciò sta a significare che sono diversi gli articoli della Legge n.92/2008 che vengono modificati con questo intervento.

In alcuni casi gli interventi normativi sono finalizzati ad inserire solo alcune parole, in altri si è ritenuto necessario rivedere il testo complessivo dell'articolato.

Di seguito, si rappresentano alcune delle principali modifiche apportate alla Legge n.92/2008.

Titolo I (Disposizioni generali): le definizioni sono state aggiornate e allineate con quelle previste dalla V Direttiva antiriciclaggio e con altre disposizioni dell'ordinamento.

Titolo II (Autorità competenti) – Capo I – Agenzia di Informazione Finanziaria: modifiche circa costituzione e finalità di AIF (art. 2) e i poteri dell'Agenzia (art.5) ai fini di implementazione del criterio 15.5 della Raccomandazione GAFI e in generale alle Raccomandazioni MONEYVAL e V Direttiva antiriciclaggio.

Titolo II – Capo II – Collaborazione nazionale: all'art. 11 la collaborazione nazionale è stata estesa anche ad autorità di settore e soggetti che esercitano attività di controllo, così da facilitare anche le funzioni ed i compiti assegnati per legge alle diverse autorità e soggetti che svolgono attività di controllo. Data la natura e le funzioni dell'Agenzia, l'informazione scambiata deve essere considerata riservata e non accessibile a terzi senza un preventivo consenso scritto dell'Agenzia che deve valutare il rischio che tale informazioni possa, anche solo astrattamente, pregiudicare le funzioni svolte dalla stessa e le azioni che conseguono i compiti svolti da AIF; l'art. 11 bis di nuovo inserimento istituisce il "Partenariato tra Agenzia e soggetti designati" ed eventuali altri soggetti individuati da AIF, quale meccanismo di condivisione delle informazioni utile alla prevenzione e al contrasto di fenomeni illeciti. Anche in questo caso le informazioni sono soggette ad un alto grado riservatezza, la cui violazione è già sanzionabile ai sensi degli articoli 192 e 193 del codice penale ; l'articolo 13 è stato modificato secondo il confronto con gli Ordini circa l'attività che questi ultimi, di concerto con AIF, svolgeranno in merito alle procedure di "autovalutazione" dei rischi; l'articolo 14, previo confronto con BCSM, è stato modificato per meglio calibrare la collaborazione (incluso lo scambio e la condivisione di informazioni) tra BCSM, autorità di vigilanza in materia prudenziale, ed l'Agenzia, autorità "antiriciclaggio" di San Marino; l'art. 15 in materia di collaborazione con autorità giudiziaria è stato aggiornato, di concerto tra Autorità interessate, ai fini di allinearlo alle attività che effettivamente AIF svolge per conto dell'Autorità Giudiziaria. In particolare, l'articolo in parola riordina quanto attualmente presente in diverse disposizioni normative e sana le criticità in tema di assistenza che erano emerse in sede di valutazione MONEYVAL; l'art 15 bis rivede la configurazione della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale (c.d. CTCN) ed assegna alla stessa il compito di relazione in Commissione Consiliare per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata sulla propria attività. Questo per estendere la conoscenza, e quindi la consapevolezza, delle questioni AML/CFT ai membri del Consiglio Grande e Generale (che fanno parte della suddetta Commissione) e non solo, come ora, ad alcuni membri del Congresso di Stato (per il tramite del CCR). Sempre in materia di CTCN si evidenzia un articolo incluso al Titolo V del presente provvedimento, denominato "Segretariato della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui all'articolo 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 2 successive modifiche". Tale articolo istituisce un segretariato, presso l'Agenzia, di cui la CTCN si doterà per l'espletamento di compiti assegnati. Questo è funzionale a





SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

permettere alla CTCN di svolgere in modo adeguato i compiti assegnati. In pendenza di tale segretariato, l'operatività del CTCN ne risente e quindi anche, conseguentemente, il riscontro alle Istituzioni sopra menzionate.

Titolo II – Capo III – Collaborazione internazionale: è stato introdotto, coerentemente alla V Direttiva antiriciclaggio e alle Raccomandazioni GAFI, un nuovo articolo, l'art. 15 ter che tratta della collaborazione internazionale con autorità estere in materia di vigilanza AML/CFT. Di conseguenza è stato allineato anche l'art. 16, che tratta della collaborazione con autorità estere in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anch'esso conseguentemente aggiornato rispetto alla Raccomandazione 40 del GAFI.

Titolo II bis (Valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo): sono presenti una serie di interventi negli articoli da art. 16 bis all'art. 16 quater, con la finalità di armonizzarli uno rispetto all'altro con riferimento alla disposizioni presenti nella V Direttiva antiriciclaggio; l'art. 16 quinquies in materia di autovalutazione, è stato coordinato con l'art. 13, al fine di concedere a ciascun professionista la facoltà di avvalersi o meno dello schema di autovalutazione proposto dal rispettivo Ordine di concerto con l'Agenzia; l'art. 16 octies in materia di esenzioni per soggetti che svolgono attività finanziaria che presenta bassi rischi e l'art. 16 novies in materia di moneta elettronica, sono stati modificati in recepimento della Raccomandazione 1 del GAFI.

Titolo II ter (Paesi con carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e che pongono minacce significative alla pace e alla sicurezza internazionale): l'art.16 undecies sui Paesi ad alto rischio è stato modificato per differenziare, in funzione del rischio, i paesi che pur essendo sottoposti ad un attento monitoraggio, stanno collaborando con gli organismi internazionali ai fini di risoluzione delle loro carenze strategiche, nel medesimo articolo è stata inserita la facoltà per AIF di declinare le misure preventive che i soggetti designati devono applicare, tenendo conto anche di questa ulteriore differenziazione.

Titolo III (Misure preventive) – Capo I – destinatari degli obblighi: all'art.17 è stato introdotto un nuovo comma, di raccordo con la normativa sulla privacy (Legge n.171/2018), all'art. 18 tra i soggetti finanziari sono stati inseriti i "consulenti finanziari indipendenti" a seguito della loro previsione nella LISF (Legge n.165/2005) e i *servicer* di cui alla Legge n.157/2021 (Misure e strumenti per la cartolarizzazione dei crediti), e con riferimento ai soggetti finanziari esteri operanti in San Marino, sono stati inseriti i c.d. "punti di contatto centrali" in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 44 quater e le disposizioni europee in materia; all'art. 19, tra i soggetti non finanziari sono state inserite le "società di recupero crediti" (introducendo la lettera a *bis*) ed eliminati i "consorzi garanzia fidi" (lettera b) a fronte, per questi ultimi, del più che basso rischio individuato in base alla più recente valutazione nazionale dei rischi (c.d. NRA), mentre per i soggetti di cui alla lettera c) (cioè gli "agenti immobiliari") e lettera g) (ovvero, le "case d'asta, gallerie d'arte, e coloro che operano nel commercio di cose antiche o comunque di opere d'arte"), è stato chiarito che il limite di 10.000 euro non incide sulla qualifica di Soggetto Designato, rilevando invece quale deroga agli obblighi di adeguata verifica: sostanzialmente è stato declinato nella norma un concetto da tempo applicato da AIF; mentre alla lettera g quater), sempre all'art.19, sono stati inseriti, sempre tra i Soggetti Designati, le "succursali" e i "punti di contatto centrali" di "prestatori di servizi in materia di asset virtuali" costituiti all'estero ma che operano a San Marino; mentre alla lettera g quinquies) sono stati inoltre inseriti gli "operatori professionali in metalli preziosi da investimento" in





SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

linea con la disciplina di recente introduzione (Decreto Delegato 10 luglio 2023 n.106); all'art. 20 nella categoria "Professionisti" sono state inserite le "società di professionisti" di cui alla Legge n.222/2020.

Titolo III – Capo II – Obblighi di adeguata verifica della clientela: l'art. 21 è stato modificato, riordinando le varie deroghe, in coerenza con le modifiche apportate all'art.18,art.19 e art. 20; all'art. 22 bis, in tema di obblighi per la clientela, è stato inserito l'obbligo in capo al titolare effettivo di fornire informazioni ai fini di consentire ai soggetti di cui al comma 2 (i.e. società, associazione, fondazioni ed altri enti con personalità giuridica) di poter, a loro volta, adempiere all'obbligo di fornire informazioni sui loro titolari effettivi ai Soggetti Designati; l'art.23 è stato emendato per consentire, qualora sussistano le condizioni ivi indicate, che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo possa essere posticipata, al più tardi, durante lo svolgimento del rapporto, dell'operazione o dell'incarico, così come previsto dalla V Direttiva, mantenendo la possibilità di operare prima di completare la verifica dell'identità nel caso in cui i Soggetti Designati si siano dotati di procedure interne di gestione del rischio, secondo quanto previsto dal FATF ed evidenziato dalle banche.

Nel progetto qui proposto, la formulazione attuale dell'art. 23 quater in materia di registri dei titolari effettivi è stata differenziata in 2 articoli: l'art.23 quater tratta del Registro dei titolari effettivi per le persone giuridiche, tenuto da AIF e non più dall'Ufficio Attività di Controllo e l'art.23 quinquies che tratta del Registro dei titolari effettivi per i trust ed ora anche per gli affidamenti fiduciari, mantenuto in capo all'Ufficio del Registro dei trust presso BCSM. Tali articoli sono stati redatti secondo quanto previsto dalla V Direttiva antiriciclaggio, le Raccomandazioni GAFI e le azioni richieste dal MONEYVAL per San Marino. In particolare, queste ultime hanno richiesto a San Marino di rivedere diversi aspetti circa tali registri. Rilevante è stata la collaborazione del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari che, nel Decreto Delegato qui proposto, curerà il procedimento autorizzativo all'accesso ai dati contenuti ai registri da parte dei portatori di un interesse legittimo per entrambi i Registri. In materia di titolari di interesse legittimo si veda anche articolo denominato "coordinamento degli articoli 23 quater e 23 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche con l'articolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n. 183" presente nel Titolo dedicato alle disposizioni finali e transitorie di cui al presente Decreto Delegato, ove sono declinate le categorie di soggetti a cui è consentito l'accesso al Registro dei Titolari effettivi. Come già previsto dalla normativa attuale, a tali registri avranno accesso le autorità indicate nonché i Soggetti Designati ai fini di supporto all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica di propri clienti. Per quanto attiene ai soggetti tenuti alla comunicazione ai sensi dell'art.23 quater, la norma chiarisce che sono le persone giuridiche sammarinesi specificate al comma 1, ivi incluse le società estere in possesso dell'autorizzazione ad operare in San Marino ai sensi dell'art.13, comma 1, Legge n.40/2014. Per quanto attiene in particolare al registro dei titolari effettivi dei trust e degli affidamenti fiduciari, di cui al nuovo articolo 23 quinquies, la comunicazione dei titolari effettivi sarà dovuta nei casi di trustee residente, di agente residente solo qualora il trust produca redditi in San Marino e per l'affidamento fiduciario nel caso di affidatario residente, mentre se l'affidatario è non residente, nel solo caso in cui l'affidamento produca redditi in Repubblica.

Entrambe le norme prevedono che le autorità tenutarie interconnettano tali Registri con altri registri, al fine di garantire un'informazione adeguata, accurata ed attuale

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

In linea con la V Direttiva antiriciclaggio è stato introdotto l'art. 23 sexies in materia di archivio dei conti di pagamento, dossier titoli, dossier custodia e amministrazione asset virtuali e cassette di sicurezza, incardinati presso i Soggetti Designati e alimentato da questi ultimi. Tale archivio, è tenuto da AIF ed è accessibile alle autorità indicate nel medesimo articolo. E' previsto che con delibera del Congresso di Stato possano essere individuate altre autorità o uffici dell'amministrazione pubblica che hanno accesso a tale archivio.

L'art. 25 in materia di approccio basato sul rischio è stato riformulato specificando delle variabili di rischio in linea con V Direttiva antiriciclaggio; l'articolo 27 bis sulle c.d. PEP, è stato modificato sulla base dei suggerimenti provenienti dalle banche. Sulla questione circa la "durata della carica di PEP", si è convenuto con i Soggetti Designati che, seppure il tenore della norma sia in linea con Raccomandazione GAFI e V Direttiva antiriciclaggio, al fine di rendere più efficace tale disposizione e concreta rispetto il contesto della Repubblica, sia necessario stilare la lista delle "funzioni PEP" (a cui, eventualmente, i provider, anche esteri, possono connettersi ed evitare inutili proliferazioni). Con specifico riguardo a tale argomento si rimanda all'articolo 1 dell'Allegato tecnico che è stato emendato prevedendo che sia il Congresso di Stato a deliberare in materia, previa proposta allo stesso, da parte della CTCN, di tale elenco. E' stato inserito l'art. 27 sexies per regolare i rapporti dei Soggetti Designati con soggetti (clienti e titolari effettivi) che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies. Per quanto riguarda l'utilizzo di terzi per adempiere gli obblighi di adeguata verifica, all'art.29 sono stati inclusi tra i "soggetti terzi" da poter utilizzare per adempiere ad alcune delle attività di adeguata verifica della clientela sia i "Soggetti Non Finanziari" che i "soggetti esteri", ovvero sottoposti agli obblighi "antiriciclaggio" all'estero. Inoltre è stato introdotto l'art. 29 ter circa l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso soggetti terzi a livello di gruppo (transnazionale).

Titolo III – Capo III – Misure ulteriori: l'art. 30, circa il divieto di anonimà, è stato rivisto e implementato nell'ottica di vietare qualsiasi forma di anonimà (anche con riferimento ai "prestatori di servizi in materia di asset virtuali") mentre all'art. 32 in relazione agli obblighi di comunicazione all'AIF per violazioni degli artt. 30 e 31, la formulazione generica "senza ritardo" è stata emendata in "40 giorni" ai fini di fornire un termine certo e congruo per tali comunicazioni.

Titolo III – Capo IV – Obblighi di registrazione, conservazione e segnalazione: l'art.34 è stato oggetto di approfondita discussione sia con Ordini dei Professionisti che con ABS, all'esito dei quali, la versione qui proposta prevede modifiche minimali all'articolo ad oggi vigente e l'adozione dell'articolo denominato "adozione delle misure preventive" tra le disposizioni finali e transitorie del presente provvedimento. Quest' ultimo articolo conferisce mandato ad AIF, a seguito di una disamina di registri e archivi ivi inclusi quelli in cui i Soggetti Designati registrano e conservano dati, informazioni e documenti connessi alla propria attività, di prevedere disposizioni specifiche per categorie di Soggetti Designati. Infatti adottando un approccio basato sul rischio e tenendo conto dei criteri di proporzionalità, anche in ottica di efficacia ed efficienza (nonché snellimento) nell'adempimenti degli obblighi di legge, AIF può tenere in considerazione, ai fini di adempimento degli obblighi di conservazione e registrazione, quanto specifiche categorie di Soggetti Designati già registrano e conservano per altre finalità, differenti da quelle derivanti dalla normativa "antiriciclaggio" (es. in REPE per gli avvocati/notai). Si ricorda che la versione attuale della norma in materia di registrazione e conservazione è stata giudicata pienamente conforme dal MONEYVAL e la

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

versione qui proposta che modifica di poco l'attuale norma, è verosimilmente pienamente conforme alle Raccomandazioni del GAFI e a quanto richiede il Comitato MONEYVAL. Secondo quanto noto agli estensori, l'esigenza degli Ordini è quella di eliminare l'obbligo di registrazione e mantenere quello di conservazione, riferendosi al contenuto della V Direttiva; tuttavia si noti sin da ora che nel Decreto Delegato di modifiche è stato proposto, all'articolo denominato "Istituzione del Sistema Informativo Antiriciclaggio" il "SIA" (meglio approfondito di seguito) che per poter funzionare necessita della "registrazione" dei dati e dei documenti e non della mera "conservazione" in formato cartaceo.

All'art.34 ter, le modifiche apportate hanno chiarito la necessità di adozione di sistemi e di canali di comunicazione per tutti i Soggetti Designati (SIB per i soggetti finanziari, altro sistema per non finanziari e professionisti). Al comma 2 del medesimo articolo è previsto che l'AIF metta a disposizione di tutti i Soggetti Designati un canale informatico di comunicazione ai fini di riscontro alle richieste dell'Agenzia (cioè l'attuale sistema c.d. "STR WEB"). L'art.35 ha abrogato l'Archivio Informativo Antiriciclaggio (AIA).

All'art.36, in materia di obblighi di segnalazione, come richiesto dagli Ordini Professionali è stato circoscritto l'ambito del sospetto alle sole circostanze conosciute "in ragione delle funzioni professionalmente esercitate". Si rileva sin da ora che la violazione dell'art.36, nel progetto di modifiche presentato, non comporterebbe più una sanzione penale, bensì una sanzione amministrativa; tale punto verrà meglio precisato in seguito negli articoli corrispondenti.

All'art.40 bis è stato chiarito che il divieto di comunicazione non si applica quando sono scambiate a livello di gruppo alcune specifiche informazioni ai sensi dell'art.45.

All'art.42, è stato chiarito che il RIA sia collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, come suggerito da ABS, a fronte della Raccomandazione 18 del GAFI e simile disposizione della V Direttiva antiriciclaggio che indica "*senior management level*". In merito a ciò, il MONEYVAL ha richiesto a San Marino di intervenire. Mentre eliminazione dell'ultimo inciso del comma 1 è avvenuta per mero riordino della materia, con inserimento del medesimo inciso all'articolo 36 bis comma 1.

All'art. 44 quater, nella versione attualmente vigente, è richiesta ai soli emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento la nomina del c.d. "punto di contatto centrale" per gli obblighi "antiriciclaggio", mentre nella versione proposta, è previsto che i soggetti finanziari esteri che operano a San Marino in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, ed anche i soggetti non finanziari esteri che operano in San Marino svolgendo una attività riconducibile a quella di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g quater), ma sempre in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, siano tenuti alla nomina di un "punto di contatto centrale". L'Agenzia - secondo un approccio basato sul rischio - può stabilire al riguardo specifici obblighi, presidi e deroghe.

All'art. 45 è stata rivista, in linea con V Direttiva antiriciclaggio e Raccomandazioni GAFI, la disciplina dei Soggetti Designati appartenenti a gruppi, estendendola anche a Soggetti Designati diversi dai Soggetti Finanziari.

Titolo V (Personale di Polizia) - Capo I - Distacco e formazione di personale di polizia: con riferimento a quanto in oggetto, si è aggiornato l'art.51, avendo cura di fare intervenire nel processo decisionale i Comandanti delle Forze di Polizia e la CTCN.

Titolo IV (Sanzioni) - Capo I - Sanzioni penali: in linea generale, nel provvedimento in parola, si è provveduto, ove possibile, alla depenalizzazione di alcune condotte, mentre per altre è stata circoscritta la rilevanza penale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

In particolare, si è proposto di rivedere le seguenti condotte trasformandole da sanzioni penali in sanzioni amministrative:

- a) la dichiarazione omessa o falsa del cliente al soggetto designato circa lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari (art. 54, comma 2);
- b) l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione (art.55). Tale inosservanza è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 63 bis di nuova introduzione;
- c) le omesse e false comunicazioni al Registro dei titolari effettivi (art.59).

Mentre si è proposto di introdurre sanzione penale in caso di:

- a) omessi o falsi dati e informazioni da parte del titolare effettivo (art. 54 bis), in linea con inserimento all'art.22 bis del nuovo comma 6 ter.

Infine si sono modificate alcune condotte, in particolare:

- a) all'articolo 56, circa gli atti diretti ad impedire o ritardare la segnalazione, si recepiscono le disposizioni della V Direttiva antiriciclaggio;
- b) all'articolo 60 bis, si punisce penalmente anche l'inosservanza o ritardo di un provvedimento di sospensione di operazioni emesso da AIF.

Titolo V (Sanzioni) – Capo II – violazioni amministrative: le principali modifiche a questo Capo conseguono alle abrogazioni degli articoli corrispondenti alle sanzioni penali.

Inoltre si è proceduto, in linea con le raccomandazioni MONEYVAL (che ha chiesto di aumentare l'edittale massimo e differenziare maggiormente gli importi) e così come richiesto dai rappresentanti del settore privato, ad abbassare i minimi edittali e innalzare i massimi. L'importo dell'edittale minimo è stato determinato tenendo conto dell'importo minimo presente nella normativa italiana, questo per evitare disallineamenti in materia.

In particolare, è stato introdotto il nuovo articolo 63 bis per la sanzione amministrativa per inosservanza dell'obbligo di segnalazione in sostituzione della sanzione penale.

L'art. 65 ter, in materia di violazione dell'obbligo di comunicazione ai registri dei titolari effettivi, è stato esteso anche alle comunicazioni all'archivio dei conti e cassette di sicurezza (art. 23 sexies). Oltre a tale inserimento, l'articolo è stato rivisto per includere anche quanto previsto all'articolo 59, sanzione penale, ora abrogato. Le violazioni ora previste sono differenziate in omessa comunicazione, comunicazione eseguita in ritardo e comunicazione eseguita ma contenente dati omessi o non veritieri. All'ultimo comma è altresì chiarito chi sono i destinatari dei relativi provvedimenti sanzionatori.

L'art.67 bis che attualmente disciplina l'entità delle sanzioni in caso di vantaggio economico, è stato profondamente rivisto per disciplinare tutti i casi di deroga agli edittali, prevenendo tra le altre cose, che in caso di violazioni caratterizzate da scarsa offensività e pericolosità, l'importo minimo della sanzione sia dimezzato, ciò ha un significativo impatto sull'importo delle sanzioni considerando che tale dimezzamento opera su un minimo edittale che a seguito delle generali modifiche apportate a questo Capo, risulta già abbassato.

L'art.67 ter (altre misure sanzionatorie amministrative) è stato rivisto eliminando la dichiarazione pubblica di cui alla lettera b) del comma 1 per le violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità, in quanto eccessivamente non proporzionale e prevedendola solo per le violazioni di cui al comma 2. Il comma 2 dell'art.67 ter prevede attualmente il potere dell'Agenzia di applicare altre sanzioni in aggiunta a quelle pecuniaria, per violazioni gravi; le modifiche proposte prevedono che



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

non sia più sufficiente la sola gravità, ma che la stessa violazione oltre che grave sia anche ripetuta o sistemica o plurima. In generale articolo 67 ter è stato inoltre modificato nel senso di prevedere che AIF possa applicare, in alternativa (per scarsa offensività e pericolosità) o in aggiunta alla sanzione pecuniaria amministrativa, una sanzione consistente in un ordine di eliminare le infrazioni, astenersi dal ripeterle o consistente in altre misure.

Titolo VI (Sanzioni) – Capo III – Responsabilità per violazioni amministrative: all'art.73, in materia di pubblicazione delle sanzioni, per effetto dell'abrogazione della seconda parte del comma 2, sono ampliati i casi in cui AIF può concedere il beneficio della non pubblicazione. Inoltre la pubblicazione, per effetto delle modifiche apportate, può avvenire solo contestualmente alla richiesta di iscrizione a ruolo da parte dell'AIF e ciò richiede quindi che la sanzione non sia stata pagata nei termini né dal soggetto sanzionato né dalla persona giuridica eventualmente obbligata in solido.

Allegato Tecnico: l'art.1 in materia di "persone politicamente esposte" (PEP) è stato modificato per prevedere una elencazione di tutte le funzioni che sono considerate quali importanti cariche pubbliche. All'art.1 bis, è stato introdotto un comma per indicare, nel caso di affidamento fiduciario, le figure da intendersi quali titolari effettivi. E' stato introdotto l'art.5, che prevede misure di mitigazione del rischio di cui all'art. 16 undecies.

Titolo II "modifiche al decreto delegato 28 novembre n.146"

Il Titolo in parola modifica il Decreto Delegato sulla disciplina dell'Agenzia, in coordinamento con le modifiche apportate alla Legge n.92/2008.

Tali emendamenti riguardano dei correttivi in linea con gli emendamenti apportati all'art. 2 della Legge n.92/2008, ed inoltre la specifica all'art.8 di tale decreto delegato che i dipendenti dell'AIF, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali, già previsto all'art. 3 della Legge n.92/2008 ed inserito in tale decreto delegato per un riordino della disciplina. La parte relative alle indagini finanziarie previste all'art.14 e l'intero art. 15 in materia di assistenza all'autorità giudiziaria sono stati eliminate e inserite nella Legge n.92/2008 sempre nell'ottica di riordino della disciplina.

Titolo III "modifiche alla Legge 29 marzo 2019 n. 57 e successive modifiche"

Come indicato nell'introduzione, il Titolo in parola modifica tale legge nell'ottica di armonizzare e completare il quadro sanzionatorio previsto per la violazione delle misure restrittive introdotte con delibera del Congresso di Stato.

Nel passato, la Legge n.92/2008 prevedeva, nella sua versione originaria, all'art. 46, la possibilità per il Congresso di Stato di adottare, tramite delibera, misure restrittive di varia natura restrizioni di altra natura. Il mancato rispetto di tali misure era sanzionato, ai sensi dell'art.57 della medesima legge, con la prigionia e l'interdizione di secondo grado. Era altresì previsto ai sensi dell'articolo 60, che l'elusione delle sole misure di congelamento fosse sanzionata con la prigionia, multa a giorni o interdizione di terzo grado nonché una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o risorse economiche oggetto di congelamento.

Le Delibere del Congresso di Stato inerenti le misure restrittive, tutt'ora vigenti, richiamano infatti tali articoli 57 e 60 della Legge n.92/2008 quali sanzioni per il mancato rispetto delle stesse, tuttavia il quadro normativo di riferimento è notevolmente cambiato a seguito di una stratificazione di modifiche alla citata legge anche a seguito dell'adozione, nel 2019, della Legge n.57 che ha abrogato ogni riferimento alle misure restrittive nella normativa antiriciclaggio.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Con le presenti integrazioni si provvede ad armonizzare e completare il quadro sanzionatorio con fattispecie ad oggi non previste, sia di natura penale che amministrativa, prevedendo altresì autorità e/o uffici competenti per l'accertamento delle violazioni amministrative e conseguente applicazione delle sanzioni. Le modifiche proposte sono in linea, per quanto attiene alle sanzioni amministrative, con il quadro normativo delle sanzioni UE che San Marino ha introdotto con riferimento alla Russia.

Titolo IV "modifiche alla Legge 26 luglio 2013 n.99"

Come indicato nell'introduzione, il Titolo in parola modifica tale legge in recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che San Marino è tenuta a recepire ai sensi della Convenzione Monetaria, nello specifico la modifica apportata prevede a carico della persona giuridica una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.0000 sino a 1.000.000 di euro.

Titolo V "Disposizioni finali e transitorie"

Come indicato nell'introduzione, il Titolo in parola prevede una serie di articoli tra i quali uno denominato "Istituzione del Sistema Informativo Antiriciclaggio" (c.d. "SIA") che prevede un innovativo meccanismo di condivisione di informazioni tra Soggetti Designati al fine di adempiere ad alcuni dei principali obblighi "antiriciclaggio".

Inoltre, il Titolo in questione contiene norme di raccordo e coordinamento tra le modifiche apportate alla Legge n.92/2008 e altre disposizioni presenti nell'ordinamento, e regola altresì l'entrata in vigore di specifiche disposizione nonché abrogazioni di norme non più attuali.

L'articolo denominato "monitoraggio della qualità dell'assistenza internazionale" richiede alle autorità competenti sammarinesi di costituire meccanismi (ad esempio, raccolta di informazioni) utili a valutare la qualità delle informazioni fornite dall'estero nell'ambito dell'assistenza internazionale. Tale articolo è stato introdotto in recepimento delle Raccomandazioni Moneyval a San Marino.

Come anticipato, l'articolo denominato "Istituzione del Sistema Informativo Antiriciclaggio" istituisce un innovativo meccanismo di condivisione di informazioni tra Soggetti Designati al fine di adempiere ad alcuni dei principali obblighi "antiriciclaggio", in particolare quelli di adeguata verifica della clientela, con particolare riferimento all'identificazione del cliente, del titolare effettivo ed alla verifica della loro identità. Tale meccanismo facilita la raccolta di dati, informazioni e documenti, permette la condivisione degli stessi tra Soggetti Designati che aderiscono al sistema. Ovviamente, la valutazione (del profilo di rischio) del cliente e l'accettazione dello stesso rimarranno in capo al singolo professionista. Su quest'ultimo punto, il SIA, secondo le disposizioni qui proposte, permette ai Soggetti Designati di evidenziare la presenza di eventuali informazioni (negative o status di PEP) sui propri clienti (o futuri clienti), mediante incrocio di dati presenti nel SIA e quelli forniti da provider specializzati in materia.

Tale sistema è condizionato alla permanenza dell'obbligo di "registrazione" di cui all'art.34, diversamente tale sistema non è in grado di operare.

L'articolo denominato "disposizioni speciali di adempimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 23 quater" prevede la possibilità in capo all'AIF, quale nuovo soggetto tenentario del Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche, di prevedere con proprio provvedimento specifiche modalità di adempimento degli obblighi comunicativi a registro con riguardo a particolari categorie (es. associazione, fondazioni). Questo perché per talune realtà, come quelle indicate, potrebbe



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

essere opportuno, senza gravare sulle stesse, ragionare ad un sistema di "ribaltamento del dato" da un registro all'altro.

L'articolo denominato "adozione delle misure preventive" è invece collegato, come anticipato sopra, alle minimali modifiche apportate all'art.34 e funzionale a tracciare i dati e le informazioni che sono già registrare in registri/archivi pubblici e ivi conservate.

Sempre con riguardo ai registri dei titolari effettivi, all'articolo denominato "coordinamento degli articoli 23 quater e 23 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche con l'articolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183" e l'articolo denominato "applicazione differita" è previsto un coordinamento in relazione ai soggetti che possono accedervi in luce di un interesse legittimo, in quanto ad esempio titolari del diritto di accesso all'Archivio partecipazioni fiduciarie di cui alla Legge n. 98/2010 nonché disposizioni sull'entrata in vigore delle modifiche ai registri dei titolari effettivi.

All'articolo denominato "coordinamento con la normativa in materia di trust e istituti giuridici analoghi" viene dato atto della necessità di coordinamento tra la normativa in materia di trust e le disposizioni antiriciclaggio dando mandato ad AIF di procedere in tal senso in collaborazione con altre autorità competenti.

All'articolo denominato "coordinamento con normativa esistente", viene coordinata la definizione di Paesi ad Alto Rischio di cui all'art. 16 undecies con altre disposizioni presenti nell'ordinamento.

All'articolo denominato "Servizio SMAC" vengono introdotte specifiche disposizioni per il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

All'articolo denominato "disposizioni finali e transitorie", viene indicata la decorrenza delle modifiche alla Legge n.92/2008 in tema di sanzioni.

All'articolo denominato "Segretariato della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui all'articolo 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche" viene istituito tale segretariato le cui funzioni sono svolte dall'Agenzia di Informazione Finanziaria.

All'articolo denominato "scambio di informazioni in materia di contante", viene dettagliato lo scambio di tali informazioni tra AIF e BCSM.

L'articolo denominato "abrogazioni" prevede l'abrogazione di due disposizioni quali l'art. 15 della Legge n.40/2014, non più attuale e l'art.21 della Legge n.88/2019, il cui obiettivo è stato ricompreso a livello concettuale nella nuova versione proposta per l'art.11 della Legge n.92/2008.

All'articolo denominato "effetti", si precisa che tale decreto delegato produce i suoi effetti a decorrere dal 1° novembre 2023.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -